

9296/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -  
Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -  
Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -  
Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -  
Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 09/02/2021 - CC

R.G.N. 22903/2019

Rep. 02949296

0.v. + e. l.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22903-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in : (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2170/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr. 22903/2019

1284  
21

## CONSIDERATO IN FATTO

1. (omissis) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle di pagamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale riteneva inammissibile il ricorso e la Commissione Tributaria della Regione Lazio rigettava l'appello proposto dal ricorrente il quale adiva la Suprema Corte che annullava l'impugnata sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione, riassunto il processo il giudice di secondo grado accoglieva l'appello del contribuente e, per quanto di interesse in questa sede, condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio di tutti i gradi liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla scorta di un unico motivo; l'Ufficio non si costituiva

## RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, 15 d.lvo 546/92 nonché degli artt. 2 e 4 e DM 55/2014 per avere la CTR errato nella liquidazione delle spese in maniera del tutto generica e ben al di sotto dei limiti tariffari.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale << in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a

quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 ( cfr. tra le tante Cass. n. 21791/2015 , 12840/2019)>>.

2.2 Si è inoltre precisato, nell'ipotesi di liquidazione che investe più gradi di giudizio, che <<in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese>> ( cfr. Cass ne 20935/2017, 19623/2016)

2.3 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che << l'opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di

favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa>> (cfr.tra le tante Cass.1018/2018).

2.4 Nella fattispecie in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti principi in quanto a) ha liquidato la onnicomprensiva e forfettaria somma di € 2.000 relative quattro gradi; b) si è discostata drasticamente dalla nota spese presentata dalla parte vittoriosa senza fornire alcuna spiegazione; c) si è tenuta ben sotto dei limiti imposti dal D.M di riferimento in relazione ai numero dei giudizi e al valore della causa (da € 5.200 ad € 26.000) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.) omettendo qualsiasi riferimento al rimborso delle spese vive effettuate dalla contribuente.

4. Il ricorso va ,quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2021

il Presidente

Antonio Greco



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi

- 7 APR. 2021



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra